



COMUNE DI NAPOLI

DIPARTIMENTO AUTONOMO CONSIGLIO COMUNALE
SERVIZIO SEGRETERIA DEL CONSIGLIO E COMMISSIONI

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

CAPO 1 OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO

Art.1 OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di registrazione delle sedute del Consiglio Comunale mediante stenotipia, nonché in casi eccezionali e per provvedimenti di particolare rilevanza, delle sedute delle commissioni consiliari, su espressa richiesta del presidente della commissione competente.

Art.2 DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà durata di 36 mesi con decorrenza dalla data di aggiudicazione definitiva.

Art.3 AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo presunto del servizio (per un numero presunto di 70 sedute annuali) ammonta ad €.137.447,10 (€ 113.593,20 + 21% IVA pari ad € 23.853,90) e fino a concorrenza dell'intero importo. Detto importo ha valore indicativo nel senso che, qualora per motivi di assoluta urgenza e necessità fosse necessario aumentare o contenere l'entità del servizio, la ditta aggiudicataria sarà tenuta ad osservare le determinazioni che ne deriveranno senza richiedere indennità di sorta o rescissione del contratto. Inoltre, in ogni caso, il pagamento deriverà esclusivamente dall'effettiva prestazione svolta, legata allo svolgimento delle sedute.

L'impegno di spesa sarà assunto per l'intero importo a base d'asta e, con l'eventuale economia, si provvederà alla copertura finanziaria delle sedute eccedenti a quelle previste.

Il prezzo da porre a base d'asta di ciascuna registrazione stenotipica di seduta consiliare è pari ad €.540,92+IVA (pari ad € 113,59) per un totale di €.654,51.

Art.4 RIPARTIZIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto.

CAPO II DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Art.5 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il servizio, oggetto del presente appalto, prevede le registrazioni stenotipiche da effettuarsi presso la sede del Consiglio Comunale ed, eventualmente, presso la sede delle commissioni consiliari.

La trascrizione integrale della seduta dovrà essere resa per stralci durante le sedute ed in versione definitiva, corretta e dattiloscritta, entro 48 ore dalla seduta, in forma cartacea e su supporto informatico compatibile con la dotazione informatica del Servizio Segreteria del Consiglio e Commissioni Consiliari.

La ditta dovrà, inoltre, trasmettere, entro le 24 ore successive alla fine della seduta, all'indirizzo di posta elettronica del Servizio Segreteria del Consiglio e Commissioni Consiliari e del Servizio Dipartimentale la trascrizione integrale della seduta.

La trascrizione per stralcio dovrà essere resa, su richiesta, alla Segreteria del Consiglio e Commissioni Consiliari ogni 30 minuti dall'inizio della seduta.

La ditta aggiudicataria dovrà, inoltre, assicurare la trascrizione immediata degli interventi su richiesta dei singoli consiglieri.

Il servizio in parola comporterà per ciascuna seduta un numero indefinito di pagine trascritte e di ore lavorative impiegate.

In caso di seduta andata deserta sarà corrisposto alla ditta il 50% del prezzo di aggiudicazione fissato per ogni seduta.

Tale sarà anche il compenso previsto per le eventuali prestazioni relative alle sedute di commissioni consiliari.

La spesa per il personale addetto all'utilizzo delle apparecchiature e per tutto il materiale impiegato cederà a totale carico della ditta aggiudicataria.

CAPO III REGOLAMENTAZIONE E DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Art.6 REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA GARA

Per partecipare alla gara i candidati devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e di quelli previsti dal presente Capitolato.

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art.34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. in possesso di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal bando, dal presente capitolato d'appalto e dalla normativa in materia di appalti di servizi e forniture.

La partecipazione in forma associata è regolata dalle disposizioni di cui agli artt. 34 e seguenti del D.Lgs. 163/06 e s.m.i..

E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora si partecipi alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti

Ai sensi dell'art. 37, comma 9 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. è vietata l'associazione in partecipazione.

In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzi ordinari, i requisiti di carattere generale devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara; in caso di consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del Codice dei Contratti, detti requisiti devono essere posseduti anche dal consorziato per il quale il consorzio concorre.

Pertanto, i certificati e le dichiarazioni previste nel bando di gara per il possesso dei requisiti di ordine generale dovranno essere prodotti da tutti i soggetti di cui sopra.

Art. 7 – Condizioni di partecipazione e modalità di presentazione delle offerte

Le ditte che intendano partecipare alla gara in oggetto, dovranno far pervenire al Protocollo Generale Gare del Comune di Napoli, in qualsiasi modo con esclusione della consegna a mano, un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale dovrà essere apposto l'oggetto della gara e Codice CIG per la quale si concorre, indirizzato a: "Comune di Napoli – Protocollo Generale Gare Piazza Municipio Palazzo San Giacomo – cap. 80133 Napoli", entro e non oltre le ore 12,00 del termine perentorio indicato nel bando di gara.

La mancata osservanza delle modalità e dei termini di presentazione di cui sopra determineranno l'esclusione dalla gara.

In caso di spedizione a mezzo servizio postale non farà fede il timbro di spedizione, ma la data e l'ora di arrivo al Protocollo Generale Gare del Comune.

Il recapito del plico è a totale carico e rischio del concorrente; qualora lo stesso non pervenga nel termine perentorio sopra indicato, l'offerta non è ammessa alla gara. Sull'esterno del plico dovrà essere indicato – a pena di esclusione – il soggetto che propone l'offerta, con indicazione della natura giuridica, indirizzo, codice fiscale/partita IVA, numero di telefono e fax.

Nel caso di partecipazione in forma associata in una delle forme previste dagli artt. 34 e seguenti del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., è necessario indicare tutti i componenti con indicazione, per ciascuno di essi, di tutti i dati innanzi richiamati.

Il plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, due buste, ciascuna a sua volta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, contrassegnate rispettivamente dalle seguenti diciture:

Busta "A": Documentazione amministrativa

Busta "B": Offerta economica

La Busta "A", deve contenere a pena di esclusione:

1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA sottoscritta dal legale rappresentante della ditta concorrente con allegata, a pena di esclusione, fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante. Nel caso di partecipazione in costituendo raggruppamento o in costituendo consorzio ordinario di concorrenti, la domanda deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le ditte che costituiranno il raggruppamento temporaneo o consorzio. Nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario già regolarmente costituito, la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della mandataria con allegata copia

autenticata del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria.

La domanda può essere sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata la relativa procura speciale legalizzata originale o in copia autenticata.

2. DICHIARAZIONE resa dal legale rappresentante della ditta concorrente, con le formalità di cui all'art. 38 del D.P.R. 445/2000 con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante con la quale, sotto la sua personale responsabilità, tenendo conto delle sanzioni previste dall'art. 76 del citato 445/2000 e s.m.i., con riferimento alla gara in oggetto, dichiara :

a) di aver preso visione e di accettare, senza riserve o condizioni, tutte le clausole previste nel bando di gara e nel capitolato speciale d'appalto; b) di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall'art. 38 comma 1 del Decreto Legislativo n.163/2006 indicando anche eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione di cui all'art. 38 comma 2) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. (la dichiarazione relativa alle cause di esclusione di cui ai punti b) e c) del comma 1 dell'art. 38 va resa anche da parte degli altri soggetti indicati nei richiamati punti); c) Ai sensi e per gli effetti dell'art.38 comma 1 lett.m-quater), i concorrenti dovranno allegare a pena di esclusione la seguente dichiarazione alternativa: 1) di non trovarsi, ai sensi dell'art.2359 del Codice Civile, in situazione di controllo con alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente ; 2) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente; 3) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui ai numeri 1), 2) e 3), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica. d) di essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 383/2001; e) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 12.3.1999 n. 68 indicando l'Ufficio Provinciale competente al quale rivolgersi al fine della verifica; f) di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, e di tener conto, nell'espletamento del servizio, degli obblighi concernenti tutte le disposizioni di legge in materia; g) che il prezzo offerto tiene conto degli obblighi in materia di sicurezza e della condizione di lavoro con particolare riferimento al D. Lgs. 81/08 s.m.i.; h) di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie contenute nel "Protocollo di Legalità" sottoscritto dal Comune di Napoli in data l'1.8.07, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all'indirizzo www.utgnapoli.it, nonché sul sito internet del Comune di Napoli all'indirizzo www.comune.napoli.it e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti; i) di essere a conoscenza e di accettare le condizioni del programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica, pubblicata sul sito del Comune di Napoli all'indirizzo www.comune.napoli.it/risorsestrategiche, per le quali l'aggiudicazione è subordinata all'iscrizione nell'anagrafe dei contribuenti, ove dovuta, ed alla verifica dei pagamenti dei tributi locali ICI, Tarsu, Tosap/Cosap; l) di essere a conoscenza e di

accettare, ai sensi dell'art.52 della L.R. n.3/2007 l'obbligo di applicare i contratti Collettivi Nazionali e di farli applicare ai propri subappaltatori, nonché il vincolo per la stazione appaltante di subordinare i pagamenti degli acconti e del saldo all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva m) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio e neppure in forma individuale qualora si partecipi alla stessa in forma associata n) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello stato di appartenenza nonché l'essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana o quella dello stato di appartenenza. In caso di Ati tale dichiarazione deve essere resa da tutte le imprese associate; o) di essere a conoscenza delle norme in materia di antimafia di cui alle Leggi n. 136/2010 e n. 217/2010;

3. CERTIFICATO DI ISCRIZIONE nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura –CCIAA – di data non anteriore a mesi sei rispetto alla data di espletamento della gara, con attivazione dell'oggetto sociale relativo alla fornitura oggetto della gara, con l'indicazione del numero attribuito dalla CCIAA, della data e del luogo di iscrizione, i titolari di cariche e/o qualifiche, nonché eventuale direttore tecnico, attestante che la ditta non è in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente, nonché riportante la prescritta dicitura di cui all'art. 9 del DPR 252/98, o dichiarazione sostitutiva con le formalità di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m.i. con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento valido del dichiarante, relativamente agli elementi di cui sopra;

4. CERTIFICAZIONE DELLA CAPACITA' TECNICA:

Elenco delle principali forniture prestate nel triennio 2008/09/10 con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici e privati delle forniture stesse ai sensi dell'art. 42 comma 1 lettera a del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

5. GARANZIA, ai sensi dell'art.75 (con particolare attenzione al comma 4 ed al comma 8) del D.Lgs. 163/2006, pari al 2% dell'importo posto a base di gara, costituita alternativamente: da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la Tesoreria del Comune di Napoli sita in Piazza Museo Galleria Principe di Napoli; - da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.107 D.Lgs. 385/93 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e va corredata dall'impegno del fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva), in favore della stazione appaltante, nella misura e nei modi previsti dall'art.113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Nell'ipotesi di versamento in contanti dovrà essere prodotto, ed allegato all'istanza di partecipazione, l'impegno da parte di uno dei soggetti a tanto autorizzati dalla legge a rilasciare la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del

debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 75 comma 7 e dall'art.40, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (riduzione del 50% della cauzione provvisoria). Per poter fruire del relativo beneficio, in caso di partecipazione in R.T.I., tutte le sue componenti devono essere in possesso dei requisiti previsti nel predetto articolo.

La garanzia, in caso di RTI non costituito, deve essere intestata a tutti i componenti il raggruppamento, e da essi sottoscritti.

6. In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti:

a) se non ancora costituiti

ciascuna ditta del costituendo raggruppamento deve inoltre allegare – pena l'esclusione dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., contenente:

- indicazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

- impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza a quella designata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;

- impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art.37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento di riconoscimento valido del dichiarante. Tali documenti devono essere allegati alla documentazione amministrativa di cui alla busta "A" onde consentire alla Commissione la verifica prima dell'apertura dell'offerta economica.

b) se già costituiti

- deve essere fornito – pena l'esclusione il mandato collettivo speciale conferito dalle mandanti risultante da scrittura privata autenticata o copia di essa autenticata, con l'indicazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

- deve essere, inoltre, allegata dichiarazione a firma del legale rappresentante della mandataria, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., concernente l'impegno in caso di aggiudicazione ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento di riconoscimento valido del dichiarante. Tali documenti devono essere allegati alla documentazione amministrativa di cui alla busta "A" onde consentire alla Commissione la verifica prima dell'apertura dell'offerta economica.

In caso di consorzi di cui all'art.34 , comma 1), lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. dovrà essere specificato per quali consorziati il consorzio concorre, a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara (art.37, comma 7 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.)

La BUSTA“B”, deve contenere a pena di esclusione, l’offerta economica in bollo così formulata:

Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della ditta offerente con indicazione del numero di codice fiscale o partita IVA, accompagnata da fotocopia di un valido documento di riconoscimento, nella quale viene indicato il prezzo offerto IVA esclusa.

Il prezzo offerto, da esprimersi come ribasso percentuale unico sul costo del servizio, dovrà essere inferiore a quello posto a base di gara; esso deve essere riportato in cifre e in lettere; in caso di discordanza sarà ritenuto valido quello più favorevole per l’Amministrazione.

Nell’offerta dovrà essere specificamente indicato, pena l’esclusione – l’importo dei costi relativi alla sicurezza, come da art. 87, comma 4, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

Nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario già costituito l’offerta deve essere sottoscritta dal rappresentante della ditta mandataria.

Nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario non ancora costituito l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle ditte partecipanti.

Non saranno ammesse, pena l’esclusione dalla gara, offerte parziali né offerte in aumento rispetto all’importo posto a base di gara.

Art. 8 – Disposizioni particolari riguardanti l’appalto

Protocollo di Legalità

Nel partecipare alla gara l’appaltatore dichiara di conoscere ed accettare le condizioni inserite nel “Protocollo di legalità” sottoscritto dal Comune di Napoli con la Prefettura di Napoli in data 1° agosto 2007, e recepito con delibera di G.C. n. 3202 del 5 ottobre 2007, e del cui testo pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all’indirizzo www.utgnapoli.it, nonché sul sito internet del Comune di Napoli all’indirizzo www.comune.napoli.it, unitamente alla delibera di GC 3202/07, si riportano, integralmente, nel presente CSA gli articoli 2 e 3 contenenti gli impegni e gli obblighi ai quali la stazione appaltante e l’aggiudicatario sono tenuti a conformarsi, nonché l’articolo 8 contenente le otto clausole che dovranno essere inserite nel contratto o subcontratto per essere espressamente accettate dall’aggiudicatario, oltre alla clausola di cui all’art. 3 comma 2.

PROTOCOLLO DI LEGALITA' IN MATERIA DI APPALTI

sottoscritto in data 1° agosto 2007

(estratto contenente gli articoli 2, 3 ed 8)

ART. 2

1. La stazione appaltante, oltre all'osservanza del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i., del D.P.R. n. 252/98 nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 27/02/2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi di seguito indicati.

2. Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 euro, ovvero ai subappalti c/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000,00 euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 euro; tutte somme al netto di i.v.a., la stazione appaltante:

a) assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti c/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia, fornendo, tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al decreto legislativo n. 490/1994;

b) allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto ad individuare gli effettivi titolari delle imprese e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali mafiose, si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;

c) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico della impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale c/o revoca dell'autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;

II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati; decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del contratto o alla autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale con la dicitura antimafia di cui all'art. 5 del D.P.R. 252/98. Qualora, dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese

partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, si impegna a rendere operativa una specifica clausola che preveda espressamente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno salvo comunque il maggior danno nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;

d) fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c), si obbliga a procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subcontratto;

e) si impegna ad inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art. 10, comma 9, del D.P.R. 252/98 ;

f) si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;

g) si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di imprese affidatarie di subappalti e/o subcontratti, a valutare la possibilità di concedere all'impresa aggiudicataria una proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura dei servizi;

ART. 3

1. La stazione appaltante assume l'obbligo di richiedere le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98 anche nei confronti dei soggetti ai quali vengono affidati le seguenti forniture e servizi "sensibili" indipendentemente dal valore: trasporto di materiali a discarica, smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra; acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai sensi dell'art. 118, comma 11, D.L.vo 163/06 e s.m.i.; servizio di autotrasporto; guardiania di cantiere.

2. All'informazione interdittiva consegue il divieto per la impresa aggiudicataria di approvvigionarsi presso il soggetto controindicato, nonché, ove l'acquisizione di beni e servizi sia oggetto di contratto specifico, l'interruzione immediata del rapporto contrattuale, in conformità di apposita clausola risolutiva espressa da inserire nel bando e accettata dalla impresa aggiudicataria.

ART. 8

1. La stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di gara le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:

Clausola n. 1 La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2 La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n.3 La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4 La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5 La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul

lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6 La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n. 7 La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca, dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché, l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni salvo comunque il maggior danno nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decretolegge n. 143/1991.

Clausola n. 8 La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore ai tremila euro, relativi ai contratti di cui al presente protocollo attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola relativa all'art. 3 comma 2

“La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nei caso di fornitura dei cosiddetti servizi “sensibili” di cui al comma 1 dell’art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell’art. 10 del dpr 252/98 a carico del subfornitore.”

Disposizioni ai sensi della L.R. Campania n. 3/07

L’art. 52 della Legge Regionale 27 febbraio 2007 n. 3 Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania recita: della medesima Legge regionale recita: “1. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei lavoratori e di misure antimafia, le stazioni appaltanti, i concessionari di opere pubbliche e qualunque soggetto pubblico o privato, che realizzano opere pubbliche nel territorio della regione Campania, al fine di assicurare la leale cooperazione dell’appaltatore, prevedono nel contratto oltre che nel bando di gara e nel capitolato speciale d’appalto, nonché nelle convenzioni, le seguenti clausole a tutela dei lavoratori: a) obbligo di applicare e far applicare all’operatore economico, integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati nella esecuzione degli appalti, anche se assunti al di fuori della

Regione, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigenti nel territorio di esecuzione del contratto, ad eccezione dei lavoratori in trasferta ai quali si applica il contratto di lavoro della provincia di provenienza. Per gli appalti di lavori, anche durante l'esecuzione, la verifica degli obblighi relativi alla iscrizione dei lavoratori alle casse edili, alla regolarità contributiva e al pagamento delle contribuzioni alle scuole edili e ai comitati paritetici territoriali; b) obbligo dell'appaltatore di rispondere dell'osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori, subaffidatari o ditte in ogni forma di subcontrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto loro affidato; c) obbligo in base al quale il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o concedente per le prestazioni oggetto del contratto o della concessione è subordinato all'acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le casse edili nel caso di lavori.”

Programma 100 del Comune di Napoli

Il Comune di Napoli con l'approvazione del bilancio previsionale 2010, ha determinato di attuare il programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012 pubblicato sul sito del Comune di Napoli all'indirizzo www.comune.napoli.it/risorsestrategiche, che prevede l'applicazione di nuove regole nei rapporti con l'A.C.

In particolare per i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, l'aggiudicazione è subordinata alla verifica della correttezza dei pagamenti dei tributi locali ICI, Tarsu, Tosap/Cosap.

Art. 9 – Procedura di gara e criteri di aggiudicazione

La scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta. L'aggiudicazione avverrà nei confronti della Ditta che avrà effettuato il maggior ribasso percentuale unico sull'importo posto a base d'asta, ai sensi dell'art.82, comma 2, lett.a) del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. L'aggiudicazione si effettuerà in presenza anche di una sola offerta valida.

Nella formulazione dell'offerta economica dovrà essere indicato – pena l'esclusione l'importo dei costi relativi alla sicurezza, come da articolo 87, comma 4, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

Nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario già costituito l'offerta deve essere sottoscritta dal rappresentante della ditta mandataria.

Nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario non ancora costituito l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle ditte partecipanti.

Non saranno ammesse, pena l'esclusione dalla gara, offerte parziali né offerte in aumento rispetto all'importo posto a base di gara.

Qualora le offerte appaiano anormalmente basse, si procederà alla verifica della congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

Ove la gara dovesse andare deserta al primo esperimento si procederà ad un nuovo esperimento mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

L'aggiudicatario resta vincolato fin dall'aggiudicazione nei confronti dell'Amministrazione all'osservanza dell'appalto, impegnandosi a stipulare il definitivo contratto alla data che gli sarà comunicata dalla medesima, in seguito al quale si intenderà perfezionato il vincolo contrattuale tra le parti ad ogni effetto di legge. L'appalto vincola la ditta all'osservanza delle norme contrattuali sin dalla data di aggiudicazione, mentre l'Amministrazione Comunale non può assolutamente vincolarsi se non dopo le prescritte approvazioni di esecutività degli atti, come per legge.

Art. 10 – Cauzione definitiva

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto, la ditta aggiudicataria, prima della stipula del relativo contratto, dovrà costituire garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

Nel caso la suddetta garanzia venisse utilizzata e quindi ridotta, per effetto di applicazioni di penali o risarcimenti in favore del Comune, la ditta è tenuta al reintegro, entro venti giorni dalla richiesta del Comune, nella misura pari alla riduzione della garanzia stessa ed in proporzione alle obbligazioni ancora da adempiere.

Qualora si addivenisse alla risoluzione del contratto, il soggetto garante è obbligato a versare immediatamente l'importo per il quale è stata prestata la garanzia, su semplice richiesta scritta del Comune.

Lo svincolo della cauzione avverrà in base alle disposizioni vigenti in materia ed in particolare lo svincolo totale e definitivo, alla scadenza del rapporto contrattuale, previo accertamento dell'esatto e puntuale adempimento, di tutte le obbligazioni assunte con il contratto.

Art. 11 Stipula del contratto

L'aggiudicazione diverrà definitiva solo dopo la determina di affidamento da parte del Responsabile del Procedimento e dopo avere proceduto alla verifica in capo all'aggiudicatario del possesso di tutti i requisiti dichiarati.

L'aggiudicatario resta impegnato per effetto della presentazione della propria offerta.

Il contratto avrà come contenuto tutto quanto previsto dal D.Lgs.163/06 e s.m.i.

L'aggiudicataria sarà dichiarata decaduta dall'aggiudicazione dell'appalto con incameramento della cauzione provvisoria se entro 10 giorni, decorrenti da quello fissato con invito per la sottoscrizione del contratto definitivo, non si sarà presentata per la sottoscrizione del contratto stesso.

Art.12 SANZIONI PER INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

La ditta aggiudicataria sarà passibile di penalità nel caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al presente capitolato.

La penalità viene determinata per ogni seduta in un minimo di € 250,00 ed un massimo valutato dall'Amministrazione in rapporto alla natura dell'inadempimento e/o dell'inosservanza.

Gli importi delle penali, che dovessero eventualmente applicarsi, saranno trattenuti sull'ammontare delle fatture emesse e, in assenza, sulla cauzione.

Art.13 ONERI DELL'APPALTO

le spese di contratto e quelle accessorie e conseguenti al contratto stesso cederanno per intero a carico dell'aggiudicataria.

L'IVA cederà a carico dell'Amministrazione.

Art.14 OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

L'appalto, regolato dal presente capitolato speciale, sarà ovviamente soggetto a tutte le vigenti disposizioni in materia.

L'appaltatore sarà tenuto all'osservanza di tutte le norme in vigore o emanate durante il periodo dell'appalto, ivi comprese le disposizioni in materia di tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori oggetto dell'appalto.

Art.15 DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' assolutamente proibito all'aggiudicatario di subappaltare o, comunque, cedere in tutto o in parte l'impresa sotto pena dell'immediata risoluzione del contratto, dell'incameramento della cauzione e del risarcimento dei danni.

Art.16 RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è responsabile di qualsiasi danno verso terzi, in pendenza dell'esecuzione del servizio e/o in relazione alla fornitura delle merci per l'espletamento del servizio stesso.

Con ciò esso si obbliga a sollevare l'Amministrazione appaltante da qualunque protesta, azione o molestia da parte di terzi e ad escludere l'Amministrazione da tutte le spese conseguenti all'instaurazione di eventuali liti.

Art.17 EFFICACIA DEL CONTRATTO DI APPALTO

Come espressamente indicato dall'art. 8, il contratto di appalto, sarà impegnativo per l'appaltatore dalla data di aggiudicazione, fermo restando che per l'Amministrazione esso sarà subordinato alle approvazioni di legge.

Art. 18– Risoluzione del contratto

Oltre che nei casi espressamente previsti nel presente capitolato, il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. potrà essere risolto in caso di grave negligenza o grave inadempienza della ditta rispetto al capitolato ed alla normativa in materia.

Il Comune, previa comunicazione scritta alla ditta, ha diritto di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, comprese l'incameramento della cauzione definitiva e la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno alla ditta appaltatrice e facendo salva l'applicazione delle penali, nelle seguenti ipotesi:

1. ove la ditta addivenga alla cessione del contratto e/o subappalto;
2. qualora la ditta sospenda o interrompa unilateralmente e senza valide giustificazioni l'esecuzione del servizio , per un periodo superiore a 10 giorni;
3. in caso di apertura di procedura concorsuale o di fallimento della ditta;

4. in caso di mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;

5. nel caso la ditta si renda responsabile dell'inosservanza di una delle condizioni e clausole contenute nel Protocollo di Legalità del 1/08/2007 tra il Comune e l'U.T.G. di Napoli;

6. violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 16/08/2010 e s.m.i.

La ditta riconosce al Comune, ove si verifichi uno solo dei casi previsti nel presente articolo, di risolvere "ipso iure" il contratto mediante comunicazione da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al domicilio eletto dalla ditta medesima, nonché di incamerare la cauzione definitiva presentata dalla ditta, a carico della quale resterà anche l'onere del maggior prezzo pagato dal Comune, rispetto a quello convenuto con la ditta inadempiente, per proseguire il servizio.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, la ditta, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti ed alle maggiori spese a carico del Comune per il rimanente periodo contrattuale.

In caso di risoluzione del contratto, all'appaltatore sarà corrisposto il prezzo contrattuale del solo servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, fermo restando il recupero delle somme spettanti all'Amministrazione per applicazione di penali.

La risoluzione del contratto comporta, altresì, che la ditta non potrà partecipare a successive gare indette dall'Amministrazione Comunale.

In caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di affidare la fornitura alla seconda classificata alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta e, in caso di indisponibilità della seconda classificata, di interpellare le successive ditte utilmente collocatesi in graduatoria al fine di stipulare il nuovo contratto alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta.

Qualora le ditte interpellate non fossero disponibili per l'aggiudicazione, l'Amministrazione Comunale si riserva di procedere mediante procedura negoziata con soggetti terzi, con addebito alla Società inadempiente di ogni conseguente spesa o danno.

Art.19

DECADENZA DELL'APPALTO

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di dichiarare la decadenza del contratto qualora l'aggiudicatario non rispetti le norme e le condizioni di cui al presente capitolato.

L'Amministrazione Comunale può, inoltre, disporre in qualsiasi momento e senza formalità di sorta la decadenza del contratto, senza che l'aggiudicataria possa nulla eccepire.

Art.20**DEFINIZIONE DELLE VERTENZE**

Tutte le controversie che potranno sorgere in pendenza dell'appalto, non risolvibili in via amministrativa, qualunque sia la natura, sono devolute al giudice ordinario.

Il ricorso al giudice ordinario non esimerà, sino alla definizione della vertenza, i contraenti dall'ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dal contratto anche se dovessero riguardare la materia in contestazione.